

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 253

a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 8 febbraio 2024

INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA
DELLA FIGURA E DELL'ATTIVITÀ DI ENRICO MATTEI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove la conoscenza della figura e dell'attività di Enrico Mattei, quale marchigiano illustre.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione organizza e sostiene iniziative divulgative, di carattere culturale e scientifico, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento della finalità indicata all'articolo 1.

Art. 3
(Programmazione)

1. Per la programmazione degli interventi previsti all'articolo 2 la Giunta regionale costituisce un Comitato composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura o suo delegato;
- c) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026;
- b) per gli anni 2025 e 2026 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.